

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Saranno quindi ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione, in applicazione dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità (quindi le spese generali relative alle spese tecniche, perizie geologiche ecc.) non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

◊ **Costi ammissibili**

Come previsto dalla normative, saranno concessi aiuti per il recupero delle malghe attraverso la loro individuazione quale patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole, individuate come patrimonio edilizio montano dalla [deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002.](#)

In particolare saranno ammesse a contributo le spese relative ad investimenti in attivi materiali, ai sensi del [Reg. \(UE\) 2022/2472](#), elencate di seguito:

1. *l'adeguamento delle strutture di malga adibite ad alloggio del personale, al ricovero del bestiame e relative sistemazioni esterne in aderenza a tali strutture (quali ad esempio: livellamenti del terreno e pavimentazione perimetrale) finalizzate a garantire la piena fruibilità ed accessibilità degli edifici, gli allacciamenti e/o gli impianti idropotabili ed elettrici;*

Saranno inoltre ammesse ai sensi del [Reg. \(UE\) 1407/2013 e ss.mm.ii.](#) in regime "de minimis":

2. *l'adeguamento degli edifici destinati a trasformazione e vendita di prodotti lattiero-caseari, comprese: le relative pertinenze, gli impianti, le attrezzature, gli allacciamenti e/o gli impianti idropotabili ed elettrici.*

Per i punti 1 e 2 non sono ammessi ampliamenti di volume tranne quelli conformi alle norme urbanistiche per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio.

◊ **Somme a disposizione**

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto quali:

- a. i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
- b. le somme per imprevisti;
- c. le spese tecniche come previste al successivo punto 5.4 per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geologici, per verifiche e per collaudi statici previsti dalla vigente normativa.

◊ **Imprevisti**

In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella **misura dal 3% al 5%**.

◊ **Spese tecniche**

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima dell'8% fino al limite di 250.000,00 euro della spesa ammissibile e nella misura massima del 5% per la quota parte eccedente.

Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali sono aumentate di 2 punti percentuali.

Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale.

In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale per lavori più l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti.

In sede di istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% di spese generali rispetto alla spesa ammessa finale per lavori più l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti.

◊ **I.V.A.**

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile.

A tal fine i soggetti beneficiari dovranno dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che l'IVA,

indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.

L'aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.